

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

"A.S.C.A. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGORDINA"

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Costituzione.

1. Tra il COMUNE DI AGORDO, il COMUNE DI ALLEGHE, il COMUNE DI CANALE D'AGORDO, il COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO, il COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA, il COMUNE DI FALCADE, il COMUNE DI VALLADA AGORDINA, il COMUNE DI GOSALDO, il COMUNE DI LA VALLE AGORDINA, il COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, il COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO, il COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO, il COMUNE DI ROCCA PIETORE, il COMUNE DI SELVA DI CADORE, il COMUNE DI TAIBON AGORDINO ed il COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO è costituita l'Azienda dei servizi denominata

"A.S.C.A. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGORDINA".

2. L'Azienda è ente strumentale dei Comuni aderenti ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale.

3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti interni, adottati in conformità al successivo art. 27.

Art. 2 - Sede legale.

1. La sede legale ed amministrativa è ubicata in Agordo, via Dozza n.1
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative in località diverse, in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni aderenti.

Art. 3 - Oggetto.

1. L'attività dell'Azienda concerne l'organizzazione e la gestione dei servizi di

assistenza domiciliare, la conduzione di strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, la gestione dei servizi socio-sanitari e socio-educativi nonché l'espletamento di altri compiti ed ulteriori servizi aventi rilevanza sociale, educativa e di sostegno alla famiglia secondo le intese convenzionali assunte dai Comuni aderenti.

2. L'Azienda, ai sensi della normativa vigente, garantisce l'adempimento della programmazione e degli indirizzi deliberati dai Comuni aderenti, anche in relazione a quanto disposto dal Piano di Zona.

3. Ai fini del miglioramento dei servizi resi, della condivisione delle competenze e dell'integrazione dei percorsi assistenziali, in conformità alle esigenze demografiche e sanitarie del territorio, l'Azienda può stipulare accordi di programma e convenzioni con altri Enti pubblici o soggetti privati, che sul territorio dei Comuni aderenti svolgano attività analoghe o strumentali.

Art. 4 - Finalità dell'Azienda.

1. L'Azienda agisce nell'esclusivo perseguimento del diritto alla salute e dei principi di solidarietà sociale, eguaglianza e dignità, garantendo la centralità della persona, la continuità assistenziale, la personalizzazione dei percorsi e degli interventi, il coinvolgimento dei familiari e ogni altro utile incombente finalizzato agli scopi istituzionali qui enunciati.

2. L'Azienda adotta i modelli organizzativi più idonei per rispondere alle peculiarità proprie dei territori montani di riferimento.

3. Mediante appositi convenzionamenti, l'Azienda promuove ogni iniziativa utile all'attivazione di collaborazioni con altre realtà territoriali operanti nel settore sociale e socio sanitario, finalizzate alla implementazione della qualità

dei servizi attraverso la condivisione di modelli organizzativi e/o alla riduzione dei costi di gestione e di acquisizione dei beni.

4. L'Azienda non ha fine di lucro. L'utile dell'esercizio deve essere accantonato a riserva. E' vietata la distribuzione delle eventuali riserve di bilancio a favore dei Comuni aderenti.

Art. 5 - Durata dell'Azienda.

1. L'Azienda ha durata sino al giorno 1 (uno) **ottobre 2050 (duemilacinquanta)**.

2. E' facoltà dei Comuni aderenti prorogarne la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa. In caso contrario, alla scadenza del termine di cui al comma primo, l'Azienda è sciolta di diritto e l'Assemblea consortile procede alla nomina di un liquidatore ai fini della liquidazione del patrimonio.

Art. 6 - Rapporti con l'utenza.

1. L'Azienda impronta il rapporto con l'utenza alla massima trasparenza, garantendo il monitoraggio permanente della qualità, anche attraverso l'espressione da parte degli utenti dell'indice di gradimento dei servizi fruiti.

2. In vista del perseguimento di quanto indicato all'art. 4, l'organo amministrativo adotta la Carta dei Servizi, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.

Art. 7 - Rapporti con i Comuni aderenti.

1. Nell'erogazione delle prestazioni l'Azienda garantisce piena equità territoriale tra le realtà locali che la compongono.

2. Al fine di attenuare la disomogeneità dei dati demografici e garantire maggiore parità nella ripartizione del potere gestorio, il fondo di dotazione è costituito

per 2/3 (due terzi) mediante ripartizione dei conferimenti e degli oneri in proporzione alla popolazione residente nei Comuni aderenti, con attribuzione in parti uguali della quota residua, trovando detto principio specificazione tecnica negli atti regolamentari di cui all'art. 27.

3. I Comuni aderenti esercitano le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività dell'Azienda speciale ad essi attribuite dalla legge, in conformità ai principi di leale e reciproca collaborazione.

4. L'Azienda, valutandone preventivamente il contenuto con i rappresentanti dei Comuni aderenti, così come previsto dall'art. 16, comma 2°, predispone gli atti che necessitano di approvazione da parte degli Enti locali ai sensi dell'art. 28.

Art. 8 - Dotazioni economiche.

1. L'attività dell'Azienda è finanziata:

- a) dal fondo di dotazione e dai beni eventualmente conferiti dai Comuni aderenti all'atto della costituzione,
- b) dalle quote di finanziamento annuale dell'attività destinate dai Comuni aderenti in conformità agli atti relativi,
- c) dalle somme corrisposte a qualsiasi titolo da altri enti pubblici,
- d) da lasciti, donazioni ed ogni altro diritto suscettibile di valutazione economica devoluto all'Azienda da privati.

2. La ripartizione del concorso finanziario dei Comuni aderenti alle spese dell'Azienda opera ordinariamente in base al criterio di cui al comma 2° dell'articolo precedente.

3. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio ed informa le proprie pratiche gestionali ai migliori standard di economicità e trasparenza.

4. Ciascun Ente consorziato può stipulare apposite convenzioni e/o accordi e/o contratti con l'Azienda Consortile per la gestione di specifici servizi compatibili con 'oggetto sociale dell'Azienda. La gestione di tali servizi aggiuntivi deve garantire il pareggio del singolo centro di costo anche, se necessario, con un trasferimento in conto esercizio dal/dai Comune/i interessati dal servizio stesso. Eventuali utili derivanti da centri di costo riferiti a servizi assegnati solo da alcuni Comuni, potranno essere utilizzati per la copertura, in esercizi successivi, dei costi di tali servizi. I fondi accantonati a riserva, provenienti dalle attività che l'Azienda gestisce per conto di tutti i Comuni, possono essere utilizzati solamente a copertura dei costi generati dai servizi a cui partecipano tutti i Comuni consorziati.

TITOLO II - L'organizzazione aziendale.

Art. 9 - Gli organi dell'Azienda.

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) l'Assemblea dei Comuni,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) il Direttore generale,
- e) il Revisore dei conti (o il Collegio dei revisori).

2. In sostituzione degli organi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, l'Assemblea può deliberare la nomina di un Amministratore unico.

3. L'Assemblea può inoltre disporre l'istituzione degli organi aggiuntivi previsti dal successivo art. 23.

Capo I - L'Assemblea di Comuni.

Art. 10 - L'Assemblea dei Comuni. Composizione.

1. L'Assemblea dei Comuni è composta dai rappresentanti degli Enti di cui all'art. 1, comma 1°, del presente Statuto, nella persona del Sindaco ovvero di un assessore o consigliere comunale suo delegato.
2. La delega deve essere comunicata per iscritto all'Azienda e può avere ad oggetto la partecipazione ad un'unica o a più adunanze, ovvero essere conferita a tempo indeterminato.
3. L'Assemblea dei Comuni è organo permanente, non soggetto a rinnovo periodico per scadenza di mandato e sottoposto a variazione della compagine unicamente in stretta correlazione al cambiamento nella titolarità delle cariche degli enti aderenti.

Art. 11 - Funzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha competenza primaria in ordine a:

- a) l'elezione ad essa spettante degli organi sociali,
- b) l'attivazione degli organi aggiuntivi di cui all'art. 23 del presente Statuto,
- c) l'approvazione dei regolamenti afferenti alle proprie attività,
- d) l'espressione dei pareri favorevoli di cui all'art. 16, comma 2°,
- e) la formulazione di direttive, atti d'impulso e d'indirizzo e comunque di ogni opportuna statuizione mirata al controllo delle attività dell'Azienda e alla verifica circa l'osservanza delle finalità previste dall'art. 4,
- f) l'approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, del piano programma, dei bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, del

bilancio consuntivo e del piano degli indicatori di bilancio.

L'assemblea delibera inoltre sui seguenti oggetti:

1. Modifiche allo Statuto dell'Azienda;
2. Richieste di ammissioni di altri enti all'Azienda;
3. Scioglimento dell'Azienda;
4. Sede dell'Azienda;
5. Contrazione di finanziamenti o mutui;
6. Acquisti o alienazioni di beni immobiliari;
7. Definizione di contratti di servizio tra l'Azienda e gli enti consorziati;
8. Sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottoponga alla sua approvazione
9. Determinazione del compenso spettante al revisore nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Riunioni dell'Assemblea.

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea, ne fissa l'ordine del giorno e presiede la seduta, assistito dal Direttore generale.
3. L'Assemblea istituisce al suo interno un Consiglio di Presidenza, con funzioni di raccordo tra gli organi aziendali, definendone la composizione e i poteri in un apposito regolamento.
4. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro quindici giorni, quando ne facciano richiesta il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'Assemblea, ovvero i Comuni che rappresentino almeno 1/3 della popolazione.
5. In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte del Presidente, le funzioni

inerenti alla gestione dell'Assemblea sono svolte dal membro che rappresenta la maggior quota di partecipazione in base al parametro di cui all'art. 8, comma 2°.

6. Salvo quanto stabilito dagli atti regolamentari, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei rappresentanti dei Comuni che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale di conferimento, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 2°. È sufficiente la maggioranza assoluta nel caso in cui il mancato raggiungimento del quorum imponga di precedere in seconda convocazione. Una volta costituita validamente l'adunanza, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei membri che rappresentino cumulativamente la maggioranza del fondo di dotazione presente.

7. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese, salvo non abbiano ad oggetto persone, nel quale caso si dà luogo al voto segreto.

8. Il Direttore generale può designare un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario dell'Assemblea.

9. Il processo verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto, va conservato nell'apposito registro.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente.

11. L'Assemblea adotta un regolamento a disciplina del proprio funzionamento e dell'ordinato svolgimento dei lavori.

Capo II - Il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Composizione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero variabile da 3 a 5 di componenti eletti compreso il Presidente

2. I componenti sono nominati dall'Assemblea, in base a criteri di esperienza e professionalità adeguate alla gestione dei servizi cui saranno preposti, tenuto conto della necessità di assicurare adeguata e proporzionale rappresentanza alle realtà territoriali di riferimento (Conca Agordina, Val Biois e Alto Cordevole).
3. Non sono eleggibili coloro che, alla scadenza del termine prefissato per il deposito delle candidature, ricoprono la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale o Revisore presso i Comuni aderenti.
4. Valgono inoltre per i componenti del Consiglio di Amministrazione le stesse cause di ineleggibilità previste per i Consiglieri comunali e tutte le altre eventuali incompatibilità disposte dalla normativa vigente.
5. I Consiglieri ed il Presidente rimangono in carica per un periodo di tre anni rinnovabili.
6. Alla scadenza del mandato il Consiglio rimane in carica fino a che gli organi incaricati non provvedano a sostituirne o confermarne i componenti.
7. Se, nel corso del mandato triennale, uno dei componenti cessa dalla carica, il suo sostituto ne ricopre l'incarico per il solo periodo di tempo residuo, ai fini del compimento del triennio, garantendo il rinnovo completo e contestuale dell'organo.

Art. 14 - Cessazione dalla carica.

1. Si ha cessazione anticipata del mandato per revoca ad opera dell'Assemblea, dimissioni volontarie, decadenza.
2. La revoca degli amministratori negli ultimi sei mesi di mandato è ammessa esclusivamente per gravi motivi oggettivi.
3. Si ha decadenza nel caso di:

- a) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità/incompatibilità prevista dal presente statuto o dalla legge,
- b) sospensione temporanea dalla carica disposta dall'autorità giudiziaria,
- c) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il collegio ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta due consiglieri, il Direttore generale o il Revisore.
2. L'avviso di convocazione, recante il giorno, l'ora e l'ordine del giorno fissato dal Presidente, deve essere inviato almeno tre giorni prima, riducibili a ventiquattrore in caso di motivata urgenza, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Revisore. Le riunioni si svolgono presso la sede dell'Azienda o anche in altri luoghi purché in provincia di Belluno.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Di ciascuna è redatto il processo verbale, che deve dar conto anche dei pareri rilasciati oralmente dal Direttore generale o dal Revisore.
4. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Direttore generale - salvo la deliberazione non lo riguardi personalmente - partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprimendo - laddove richiesto - un parere sull'oggetto di delibera all'ordine del giorno.
6. Il Direttore generale può designare un dipendente dell'Azienda con funzioni di

segretario e verbalizzatore.

7. I verbali delle sedute, sottoscritti dal segretario, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore generale sono raccolti in apposito registro, a disposizione degli organi dell'Azienda, dei Comuni aderenti e degli eventuali interessati aventi un interesse qualificato ai fini della loro conoscenza.

8. Il Consiglio di Amministrazione può invitare in audizione dipendenti dell'Azienda, rappresentanti sindacali o terzi per chiarimenti o comunicazioni.

Art. 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio approva:

- a) i regolamenti aziendali, salvo quanto compete ad altri organi sociali,
- b) gli atti concernenti l'organizzazione del personale, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, la contrattazione integrativa aziendale,
- c) i contratti ed i capitolati d'appalto,
- d) le convenzioni e gli accordi di programma da siglare con altri Enti pubblici, in base al presente statuto,
- e) le tariffe dei servizi erogati, commisurate in relazione all'obbligo di pareggio di bilancio e all'assenza di scopo di lucro,
- g) le azioni da promuovere o sostenere in giudizio, gli accordi transattivi,
- h) ogni altro atto esecutivo funzionale allo svolgimento dell'ordinaria attività gestionale.

2. Dopo aver ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea, il Consiglio approva le proposte di provvedimenti da sottoporre all'approvazione dei Comuni aderenti ai sensi della normativa vigente.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del Direttore generale.

Art. 17 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) è il rappresentante dell'Azienda nelle relazioni istituzionali con i Comuni, l'Unione Montana, l'Ulss, la Provincia, gli organi politici regionali e statali;

b) convoca le sedute del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno;

c) sovrintende all'erogazione dei servizi ed all'operato degli uffici;

d) vigila sull'operato del Direttore generale;

e) sigla gli accordi di programma e le convenzioni di cui all'art. 3, comma 3°, del presente Statuto.

3. Nel caso di decadenza, dimissioni o morte del Presidente le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

Art. 18 - Conflitto di interessi e responsabilità.

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono partecipare alla votazione ed alla discussione sui provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale proprio, del coniuge, dei loro parenti o affini entro il quarto grado.

2. L'esistenza del conflitto di interessi che impone l'astensione deve essere comunicato senza ritardo, per iscritto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale. In ogni caso ne va dato conto nel processo verbale.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere alle proprie

funzioni con professionalità e diligenza e sono solidalmente responsabili verso l'Azienda dei danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio. La responsabilità per gli atti o le omissioni non si estende a quelli tra essi che, essendo senza colpa, abbiano fatto annotare a verbale il proprio dissenso nel registro delle adunanze e delle deliberazioni, dandone notizia al Revisore dei Conti.

Capo III - Il Direttore generale.

Art. 19 - Il Direttore generale.

1. Il Direttore generale è l'unico dirigente dell'Azienda.
2. Il Direttore generale esercita le proprie funzioni con competenza e professionalità, garantendo l'attuazione dei programmi e degli indirizzi definiti dagli altri organi sociali nel rispetto della legge, dello Statuto e degli atti di autoregolamentazione interni.
3. Il Direttore generale:
 - a) sovrintende all'attività degli uffici e all'erogazione dei servizi, assicurando il raggiungimento degli obiettivi generali previsti dal presente Statuto e dagli atti di programmazione;
 - b) prende parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esercitando le prerogative definite dall'art. 15, comma 5°;
 - c) cura la gestione finanziaria e la rendicontazione periodica, assicurando il rispetto del pareggio di bilancio;
 - d) dirige il personale ed esercita il potere disciplinare ai sensi delle norme di legge;

e) dirige le procedure d'appalto per le forniture ed i servizi necessari al funzionamento dell'Azienda, stipulando i relativi contratti;

f) entro i limiti di spesa previsti dagli atti di programmazione economica, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti, alle spese ed alle opere relative al solo funzionamento ordinario dell'Azienda, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione una situazione contabile almeno trimestrale;

g) individua gli uffici, le modalità ed i tempi per la valutazione periodica della qualità.

4. Fatto salvo il ricorso a strumenti convenzionali per la copertura del ruolo di cui agli artt. 4 c. 3 e 16 c.1 punto d), l'incarico è assegnato mediante concorso per titoli ed esami con procedura ad evidenza pubblica.

5. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'Assemblea.

6. Il Presidente cura che la decisione in merito al rinnovo dell'incarico o all'avvio di una nuova procedura di selezione sia assunta dagli organi sociali almeno sei mesi prima della scadenza del rapporto contrattuale.

7. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro impiego, commercio, industria o incarico professionale esterno all'Azienda, salvo esplicita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

8. L'incarico di Direttore generale, previo consenso dell'Organo amministrativo, può essere esercitato "a scavalco" mediante apposita convenzione con altro Ente.

Art. 20 - Cessazione anticipata delle funzioni del Direttore generale.

1. La revoca dell'incarico al Direttore generale prima della naturale scadenza è consentita soltanto per giusta causa riguardante la funzionalità ed efficienza

dell'Azienda.

2. Il provvedimento di revoca è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Contestualmente alla revoca l'organo che ha assunto la decisione provvede alla definizione delle modalità per la sostituzione del Direttore generale.

4. In tutti i casi di cessazione anticipata delle funzioni, onde garantire il regolare funzionamento dell'Azienda e lo svolgimento delle procedure selettive, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina in via diretta, in deroga all'art. 19, comma 4°, di un nuovo Direttore esterno o tra i dipendenti dell'Azienda, con durata dell'incarico non superiore ad un anno.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione designa un dipendente dell'Azienda per l'esercizio delle funzioni vicarie.

Capo IV - Gli organi di controllo.

Art. 21 - Il Revisore dei conti. Nomina.

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Comuni tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

2. Il mandato ha validità triennale, rinnovabile, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

3. Il Revisore è revocabile dall'Assemblea dei Sindaci in caso di grave inadempienza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale diritto al risarcimento del danno e promuove, anche in sede giurisdizionale, le azioni all'uopo necessarie.

4. Il Revisore deve adempiere alle proprie funzioni con diligenza e professionalità, garantendo il segreto sui fatti e documenti di cui ha conoscenza

per ragione del proprio ufficio.

Art. 22 - Revisore dei conti. Funzioni.

1. Il Revisore esercita, a partire dall'anno di esercizio successivo a quello di nomina, il controllo sulla regolarità contabile.
2. Spetta al Revisore vigilare sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, l'osservanza delle norme tributarie e previdenziali. Al fine di garantire la continuità nel controllo, il Revisore esamina la documentazione contabile con cadenza almeno trimestrale.
3. A tal fine il Direttore generale assicura la trasmissione preventiva dei bilanci e dei documenti contabili da sottoporre all'approvazione degli organi sociali, in un termine congruo ai fini dell'esercizio della revisione.
4. Il Revisore può in ogni momento procedere agli accertamenti di competenza. Gli organi aziendali e gli uffici garantiscono l'accesso agli atti e ai documenti che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
5. Qualora riscontri gravi irregolarità nelle attività contabili dell'Azienda, il Revisore ne informa immediatamente il Presidente, il Direttore generale ed i Comuni aderenti.
6. Gli organi sociali possono rivolgere al Revisore richiesta di pareri preventivi in ordine alla stretta legittimità contabile e fiscale di singole operazioni.
7. Il Revisore annota in apposito registro le attività di verifica e consulenza svolte per conto dell'Azienda.

Capo V - Altre disposizioni.

Art. 23 - Organi aggiuntivi.

1. È facoltà dell'Assemblea costituire organi atipici, aventi efficacia meramente interna, con funzioni precipuamente consultive, di controllo e di indirizzo.

2. In particolare, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle aziende speciali consortili in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità previste dal diritto amministrativo, l'attività di detti organi potrà sostanziarsi in:

a) audizioni degli organi di vertice dell'Azienda, anche in ordine alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato nonché al concreto funzionamento dello stesso nell'ottica del migliore perseguimento dell'oggetto sociale;

b) formulazione di pareri, indicazioni, suggerimenti ed altri similari apporti collaborativi con riguardo all'impostazione amministrativa dell'Azienda;

c) disamina preventiva, in vista della elaborazione anticipata di possibili osservazioni e proposte, degli atti del Consiglio di Amministrazione, che saranno sottoposti all'Assemblea o ai Comuni aderenti;

d) inoltro di richieste di informazioni e di acquisizione di documenti al Consiglio di Amministrazione in ordine a questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento dei servizi svolti.

3. Ai componenti di tali organi non può essere riconosciuto alcun compenso o rimborso spese.

4. La costituzione e composizione dei predetti organi viene regolata con

deliberazione dell'Assemblea, mentre le regole di funzionamento dell'organo così costituito saranno definite con apposito regolamento predisposto e approvato dallo stesso.

Art. 24 - Il trattamento economico dei componenti

degli organi sociali.

1. Nei limiti di quanto consentito dalla legge, l'Assemblea delibera sul trattamento economico da corrispondere al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione, ivi compreso il diritto al rimborso per le eventuali spese forzose sostenute per l'esercizio del mandato e debitamente documentate.
2. E' vietata la corresponsione di somme ai componenti degli organi, a titolo o per importi diversi rispetto a quanto stabilito nel comma precedente.
3. La partecipazione all'Assemblea non può prevedere alcuna remunerazione.

Art. 25 - Struttura aziendale.

1. La struttura organizzativa degli uffici è ripartita in articolazioni funzionali, pertinenti all'ambito di specifica attività.
2. A ciascuna articolazione è preposto un coordinatore, nominato in base a criteri di merito, professionalità ed esperienza tra i dipendenti dell'Azienda dal Direttore generale.
3. Il Direttore generale assicura la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale.

Art. 26 - Regolamento di contabilità.

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale e previo parere favorevole del Revisore contabile, adotta il regolamento interno di contabilità e finanza, che disciplina la redazione dei documenti finanziari, la

tenuta della contabilità e la formazione del bilancio e del conto consuntivo dell'esercizio, le modalità per l'adeguamento periodico delle partecipazioni all'andamento demografico del territorio.

2. L'Azienda procede alla rendicontazione contabile nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO III - Atti.

Art. 27 - Gli atti regolamentari.

1. Posto il necessario rispetto di principi e delle disposizioni dello Statuto, gli organismi di cui all'art. 10, nonché gli eventuali organi aggiuntivi di cui all'art. 23, possono adottare autonomi regolamenti di disciplina dello svolgimento dell'attività e dell'espletamento dei compiti di propria spettanza.

2. Resta inteso che l'esercizio della potestà regolamentare attribuita, assume carattere di doverosità laddove necessaria ai fini dell'attuazione dello Statuto.

Art. 28 - Atti di competenza dei Comuni.

1. L'Azienda predispone, a norma dell'art. 16, comma 2°, del presente Statuto, gli atti per i quali la legge prevede l'approvazione ad opera dei Consigli comunali.

2. I Comuni garantiscono il pronto adempimento degli obblighi di legge, portando senza ritardo a conoscenza dell'Azienda le deliberazioni assunte.

3. Ciascun Consiglio comunale può approvare, anche con modificazioni, i testi nella formulazione proposta dall'Azienda, ovvero respingerli.

4. Al fine di assicurare debita speditezza procedurale all'evasione di detti incombenzi, s'intende comunque acquisita l'approvazione favorevole del Comune aderente nel caso in cui, decorso il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento

della richiesta dell'Azienda, nulla venga dallo stesso comunicato.

5. Se il testo è fatto oggetto di modificazioni da parte del Consiglio comunale, entro il giorno successivo il Comune notizia delle variazioni apportate l'Azienda e gli altri enti aderenti, con sospensione necessaria delle singole procedure di approvazione non ancora definite e dei termini di cui ai commi 2° e 4° del presente articolo. Il Presidente convoca tempestivamente l'Assemblea dei Comuni per l'esercizio delle prerogative di spettanza, ai sensi dell'art. 16, comma 2°. L'espressione del parere conforme al testo modificato comporta l'apertura di un nuovo procedimento deliberativo nelle forme di cui ai commi 3° e 4°. L'espressione del parere contrario interrompe la sospensione, consentendo la prosecuzione ordinaria dell'iter deliberativo già avviato e dei relativi termini, ferma restando per l'eventuale Comune dissenziente l'apertura della procedura di cui al successivo comma 6.

6. Nel caso in cui il Comune aderente deliberi di non approvare i testi di atti aventi rilevanza contabile, detta deliberazione equivarrà ad esercizio del diritto di recesso di cui al successivo art. 29. Analogo effetto si produrrà nel caso in cui le modifiche dei medesimi atti, approvate dal Consiglio comunale, non conseguano il parere favorevole dell'Assemblea e, a fronte di tale esito, l'organo interessato deliberi di non rinunciare alle proposte in questione.

TITOLO IV - Disposizioni di chiusura.

Art. 29 - Recesso.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente, i Comuni aderenti che intendano recedere dall'Azienda devono notificare al Consiglio di Amministrazione la propria formale disdetta, approvata dal Consiglio comunale.

2. In ogni caso il recesso non può operare prima della scadenza dell'ultima programmazione economica triennale approvata dal Comune, eccezion fatta per quanto previsto all'articolo 28, commi 5 e 6, che risulterà produttivo di effetti a partire dal primo esercizio contabile successivo.

Art. 30 - Modifiche allo Statuto.

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dai Consigli dei Comuni aderenti su iniziativa di uno di essi o dell'Assemblea.